

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Atto n. 43 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. Parere favorevole con osservazioni</i>)	14
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	17

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 ottobre 2018. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Atto n. 43.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 26 settembre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che la V Commissione (Bilancio) non ha ancora espresso i propri rilievi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter, del Regolamento. Tuttavia, tenuto conto dell'impossibilità di rinviare la seduta per la deliberazione del parere da parte delle Commissioni riunite, fa presente che nella proposta di parere sono comunque fatti salvi gli eventuali rilievi della Commissione Bilancio sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento.

Dà, quindi, la parola alle relatrici, deputata Legnaioli per l'XI Commissione, e deputata Mammì per la XII Commissione, per l'illustrazione della proposta di parere predisposta.

Donatella LEGNAIOLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, anche a norme della relatrice per la XII Commissione, deputata Mammì, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Debora SERRACCHIANI (PD) sottolinea che, come evidenziato anche nella proposta di parere delle relatrici, lo schema di decreto in esame rischia di creare confusione sulla nozione di datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, per datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni si intende infatti il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale – nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale – individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Il provvedimento in esame, invece, pone la responsabilità del datore di lavoro anche in capo ai dirigenti che, seppur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e della gestione finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell'assegnazione agli uffici individuati al precedente articolo 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività. Al riguardo, ricorda il parere del Consiglio di Stato, che ha chiesto di motivare ulteriormente le ragioni dell'individuazione del datore di lavoro, rilevando la difficoltà di ipotizzare (accanto alla responsabilità del datore di lavoro e del soggetto obbligato alle misure di prevenzione) anche l'ulteriore responsabilità del soggetto che interviene ai soli fini della pianificazione delle risorse.

Su un piano più generale, desidera cogliere l'occasione dell'esame del presente schema di decreto per ricordare che l'attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro per i dipendenti della Polizia di Stato e i Vigili del fuoco è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le rispettive amministrazioni, diversamente da quanto previsto per tutti i lavoratori, per i quali la vigilanza è assicurata dall'ASL competente. Sebbene al personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate non si applichi la disciplina

in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che presuppone trattamenti in capo all'INAIL, il provvedimento in esame prevede, comunque, la trasmissione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tale personale. Al riguardo, il Garante per protezione dei dati personali ha segnalato l'esigenza che tali comunicazioni avvengano nella cornice normativa del decreto interministeriale 25 maggio 2016 n. 183, che ha individuato le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Riguardo al tema della competenza in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori delle forze di polizia e delle forze armate, ricorda che, nella passata legislatura, era stata presentata un'apposita proposta di legge da parte dell'onorevole Scanu, del gruppo del Partito democratico, volta ad assicurare, nella formulazione elaborata nel corso dell'esame in sede referente, che anche al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco si applichino le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e che l'assicurazione di detto personale sia attuata dall'INAIL. Ovviamente il decreto in oggetto deve intervenire a legislazione invariata; tuttavia, il tema dell'uniformità delle tutele e delle procedure di accertamento degli infortuni potrebbe essere riconsiderato. A tale riguardo, cita, ad esempio, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, che individua in un'apposita commissione medica di tre membri, costituita da personale indicato dalla stessa amministrazione di appartenenza, la sede nella quale valutare gli eventuali ricorsi avverso i giudizi del medico competente, anch'esso appartenente all'amministrazione di polizia o dei vigili del fuoco.

Osserva, altresì, che, per quanto concerne i requisiti richiesti qualora l'incarico di medico competente sia affidato a sanitari della Polizia di Stato, sembrerebbe

preferibile un richiamo a tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e non solo a quelli contenuti nel comma 1 del medesimo articolo, ovvero recuperando il presupposto della partecipazione ai programmi di educazione continua, prevista dal comma 3 dello stesso articolo.

Infine, rileva che la disposizione riguardante il personale della Polizia di Stato, in quanto inserita nel Capo II, prevede che l'attività formativa sia attuata esclusivamente nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, nonché per l'immissione nei ruoli che per la progressione in carriera. Diversamente, l'articolo 16, comma 6, relativo al personale del Corpo dei vigili del fuoco, opportunamente dispone che l'attività formativa e aggiornamento siano espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività di addestramento, mantenimento e *re-training*. Tale asimmetria dovrebbe, a suo avviso,

essere eliminata, adottando per entrambe le fattispecie la soluzione più ampia, prevista per il Corpo dei vigili del fuoco.

Per le ragioni esposte, annuncia, conclusivamente, l'astensione del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere delle relatrici.

Vito DE FILIPPO (PD) si associa alla dichiarazione di astensione fatta dalla collega Serracchiani anche a nome dei deputati del gruppo Partito democratico appartenenti alla Commissione Affari sociali.

Michela ROSTAN (LeU) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere delle relatrici.

Massimiliano PANIZZUT (Lega) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere delle relatrici.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Atto n. 43.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (atto n. 43);

considerato che il provvedimento dà attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei settori della sicurezza pubblica, che, per le peculiarità che contraddistinguono il lavoro degli addetti a tali attività, rinvia, all'articolo 3, comma 2, a specifici decreti per la normativa regolamentare di dettaglio;

osservato che, ai sensi del citato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, lo schema di decreto in esame è stato proposto dal Ministro dell'interno, in quanto Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più significative sul piano nazionale;

considerati i pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dal Consiglio di Stato;

fatti comunque salvi gli eventuali rilievi che saranno espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera;

tenuto conto delle peculiarità caratterizzanti il lavoro svolto dagli addetti alle attività del settore della sicurezza pubblica, dettagliate all'articolo 8, per quanto riguarda la Polizia di Stato, e all'articolo 15, per quanto riguarda i Vigili del fuoco;

preso atto che lo schema di decreto, al Capo I, reca le disposizioni applicabili in via generale e, ai Capi II e III, introduce le discipline specifiche riguardanti, rispettivamente, le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e

sicurezza pubblica nonché le aree e le strutture di pertinenza del Dipartimento e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

rilevato che l'articolo 2, derogando alla disciplina generale prevista dagli articoli 2, comma 1, lettera *b*), e 16, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, che delinea la figura del datore di lavoro unica con autonomi poteri di decisione e di spesa, prevede che le funzioni di datore di lavoro, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa;

preso atto che, come si legge nella relazione illustrativa e nel parere del Consiglio di Stato, la deroga è motivata dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

considerato che il comma 2 del medesimo articolo 2 dispone che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività;

rilevato che l'articolo 5 dispone l'istituzione da parte del datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, del servizio di prevenzione e protezione;

osservato che l'articolo 6 individua nei rispettivi uffici di vigilanza i soggetti

cui compete l'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, escludendo contestualmente, per il personale dei vigili del fuoco, la possibilità di svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente;

preso atto della disciplina dettata in materia di funzioni del medico competente, svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, sulla base dell'articolo 9, e dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni l'attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico, sulla base dell'articolo 18;

tenuto conto che l'articolo 10, richiamandosi alla disciplina generale recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con riguardo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rinvia a un accordo nazionale quadro la definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonché le modalità e i contenuti della formazione;

constatato che l'articolo 11 reca una dettagliata disciplina dei contenuti dell'informazione, della formazione e dell'addestramento del personale, che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare;

rilevato che l'articolo 13, concernente la valutazione dei rischi, nel quadro generale di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone l'obbligo dei dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi, di fornire ai datori di lavoro destinatari finali le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento;

considerato che il medesimo articolo 13, sempre nel quadro degli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi, prevede che la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative;

tenuto conto delle differenti discipline applicabili alle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e alle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché alle aree e alle strutture di pertinenza del Dipartimento e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei differenti rischi cui sono esposti gli addetti,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una più

definita delimitazione della figura del datore di lavoro, onde evitare di estendere la responsabilità anche ad altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, i dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza;

all'articolo 8, comma 2, si chiarisca se il compito di direzione sia limitato all'attività funzionale o sia esteso anche all'espletamento dei compiti istituzionali;

all'articolo 18, comma 1, si sopprimano le parole: « , comma 1, »;

nonché, sotto il profilo della tecnica redazionale, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 8, comma 4, lettera c), si sostituiscano le parole: « prevenzione dalla » con le seguenti: « prevenzione della », nonché le parole: « prevenzione da » con le seguenti: « prevenzione di »;

all'articolo 18, si provveda alla numerazione del primo comma;

all'articolo 20, comma 1, si sostituiscano le parole: « al Corpo permanente » con le seguenti: « ai Corpi permanenti ».